

ALLEGATO A



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E
DELLE ACQUE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque

Alla Regione Toscana
Assessore Annarita
Bramerini

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0003242/STA del 10/03/2015

Oggetto: Obblighi di messa in sicurezza e bonifica di aree marine

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti formulati dalle amministrazioni territoriali nel corso dell'incontro tenutosi presso questa sede in data 2 marzo u.s.

In tale occasione è stato chiesto al Ministero dell'Ambiente di chiarire l'ambito oggettivo di applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e riparazione nelle aree marine, con particolare riferimento alle aree portuali di Massa e di Livorno.

La richiesta, evidentemente, si riferisce alle procedure da attivare in caso di situazioni di contaminazione, potenziale o accertata, causati da comportamenti commissivi o omissivi imputabili a determinati soggetti, al fine di imporre ai medesimi i necessari interventi di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica o riparazione del danno ambientale o di attivare i necessari interventi in sostituzione o in danno.

Ciò premesso, l'articolo 240 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006 delimita l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina delle bonifiche al "sito" che è definito come *"l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti"*.

Dal dato testuale emerge perciò che le acque superficiali non sono considerate ai fini dell'applicazione della Parte IV, Titolo V del dlgs 152/06. La definizione di acque superficiali comprende, tra l'altro, anche le acque marine, il biota e i sedimenti. I sedimenti dei corpi idrici fluviali e marino costieri non rientrano, pertanto, nella definizione di matrice ambientale oggetto della disciplina della parte IV, Titolo V del d. lgs. 152/2006.

L'unica eccezione al sistema così riscontruito, riguarda le aree perimetrare all'interno dei Siti di Interesse Nazionale, Infatti ai sensi dell'art.1, comma 1 della Legge n. 426/98 e ss.mm.ii. i relativi interventi di bonifica e ripristino ambientale del SIN comprendono anche "aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni".

Restano ovviamente fermi e impregiudicati gli obblighi gli obiettivi e le misure di tutela imposti alle amministrazioni nell'esercizio delle rispettive funzioni, delle disposizioni di tutela dettate dalle norme nazionali e comunitarie in tema di acque, habitat, aree protette, nonché l'azione di risarcimento del danno ambientale. In particolare, in presenza di sostanze inquinanti di origine antropica che recano danno alle acque superficiali, inclusi biota e sedimenti, dovranno essere attuate le procedure di cui alla Parte VI del dlgs 152/06 e successive modificazioni.



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E
DELLE ACQUE

In conclusione in caso di aree non ricadenti all'interno del perimetro dei Siti di Interesse Nazionale, la Regione dovrà, perciò, valutare la necessità di intervento sulla matrice sedimenti di acque marino costiere e di transizione ai fini della tutela delle acque superficiali e marine e del raggiungimento del buono stato chimico che dovrà essere garantito con indagini specifiche sulla matrice sedimento, i cui valori di riferimento (SQA) sono riportati alla tabella 2/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla Parte III del dlgs 152/06 e successive modificazioni. Va comunque sottolineato che detti valori di riferimento sono limitati in ordine agli analiti normati.

Inoltre, la Regione dovrà segnalare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eventuali situazioni di danno ambientale di dette matrici ai fini della riparazione del danno ambientale a carico del responsabile dell'inquinamento che, ai sensi della Parte VI del dlgs 152/06 e successive modificazioni, è tenuto ad adottare le necessarie misure di riparazione primaria, compensativa e complementare.

Infine, per completezza, si segnala che, al di fuori dei casi di responsabilità per danno ambientale e dei conseguenti obblighi di ripristino, il livello di intervento per i sedimenti, deve essere individuato in attuazione della disciplina quadro in materia di tutela delle acque, adottata in attuazione della direttiva 2000/60 e delle norme integrative e complementari.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE ad interim

Avv. Maurizio Pernice